



COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI SAURI

PROVINCIA DI FOGGIA

Piazza Municipio, 3 - 71025 Castelluccio dei Sauri (Fg) - C.F. 80003250711 - Tel. 0881/962021 - Fax 0881/962263

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 15/03/2018

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2018.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **quindici**, del mese di **marzo**, alle ore **9,30**, nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero convocati a seduta **ordinaria** di **prima** convocazione i consiglieri Comunali. All'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTI	COGNOME E NOME	PRESENTI
DEL PRIORE ANTONIO	SI	VITALE MICHELE	SI
AZZONE MATTIA LUCIANO	SI	CIOTTI CARMELA	SI
DI DOMENICO ANTONIO AMEDEO	SI	NOTA VINCENZO	SI
CAPOBIANCO ROCCHINA MARIA GRAZIA	SI	CIRUOLO GIOVANNI	SI
LICO SERGIO SALVATORE	SI		
GRIECO ROSANNA	NO		
GRANDONE STEFANO	SI		

Presenti N. **10**

Assenti N. **1**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il Segretario Comunale **Dott. Giovanni PERDONO'**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, l' **Ing. DEL PRIORE Antonio** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PER L'ESAME DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SETTORE PROPONENTE: FINANZIARIO**

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2018.

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU

relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Visti inoltre:

- l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che "Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015";
- l'articolo 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere anche per il 2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015;

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2015 l'aliquota non poteva superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2017, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2016;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 28/4/2016, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamato in particolare l'articolo 2, comma 6, del Regolamento, i quali stabilisce un riparto del carico tributario complessivo del 30% a carico dell'occupante e del 70% a carico del possessore;

Richiamata la propria deliberazione n. 11 in data 07/04/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, per l'anno di imposta 2017, questo Comune ha determinato le seguenti aliquote:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,2%
Tutti gli altri immobili	0,16%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%

Considerato che il gettito TASI incassato per l'anno 2017 ammonta a €. 55.445,57;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lettera a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017 , e, successivamente, dall' art. 1, comma 37, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205, il quale sospende, per il 2016, il 2017 ed il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, con esclusione della TARI; La sospensione non si applica per gli enti locali che hanno deliberato il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

PRECISATO che questo Comune:

- con delibera consiliare n. 12 del 4/9/2014, esecutiva ai sensi di legge, ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale previsto dall'art. 243-bis del TUOEL;
- con delibera consiliare n. 29 del 2/12/2014, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale;
- con delibera consiliare n. 3 del 23/3/2016, esecutiva ai sensi di legge, ha rimodulato ed aggiornato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale;
- che la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Puglia – con deliberazione n. 180/PRSP/2016, adottata in data 27/10/2016, ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale;

e che, pertanto, così come disposto dall'art. 243-bis e 243-ter del TUOEL, avendo richiesto di accedere al fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, è obbligato a deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. XX in data odierna, relativa alla fissazione delle aliquote IMU per l'anno di imposta in corso, ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2018

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,4%
Tutti gli altri immobili con esclusione categorie catastali C/1 e C/3	0,9%
Altri immobili – categorie catastali C/1 e C/3	0,76%
Terreni agricoli	1,06%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

Ritenuto quindi di confermare per l'anno 2018 le aliquote applicate per l'anno 2017 come di seguito riportate:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,2%
Tutti gli altri immobili	0,16%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%

Stimato in €. 58.000,00 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra;

Dato atto che, in base a quanto previsto dall'articolo 8 del vigente Regolamento TASI, "con la deliberazione di approvazione delle aliquote TASI saranno determinati, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali ai quali è destinato il gettito TASI", servizi così determinati:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA:	
	convenzione per la manutenzione degli impianti	€ 10.000,00
	fornitura energia elettrica	€ 64.000,00
	convenzione garanzia lampade dibawatt	€ 2.500,00
	manutenzione impianto pubblica illuminazione esclusa dalla convenzione	€ 5.000,00
	Totale	€ 81.500,00
2	SICUREZZA:	
	retribuzione ed oneri personale polizia municipale	€ 69.901,17
	spese per la gestione del servizio (acquisto stampati, carburante, manutenzione auto di servizio, assicurazione, ecc.)	€ 8.960,00
	Totale	€ 78.861,17
3	MANUTENZIONE DELLE STRADE E DEL VERDE PUBBLICO:	
	a) spese per la manutenzione delle strade	€ 2.000,00
	b) spese per la manutenzione del verde	€ 7.000,00

	Totale	€ 9.000,00
4	SERVIZI SOCIO – ASSISTENZIALI:	
	a) progetto minore in difficoltà	€ 5.000,00
	b) servizio ADI	€ 17.000,00
	c) convenzione assistente sociale	€ 4.000,00
	d) erogazione contributi socio - assistenziali	€ 8.384,06
	Totale	€ 34.384,06
5	PROTEZIONE CIVILE:	
	a) sgombrò della neve ed altri interventi	€ 800,00
	Totale	€ 800,00
TOTALE GENERALE		€ 204.545,23

a fronte di un gettito di €. 58.000,00 (copertura 28,36%);

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- a) il Decreto del Ministro dell'interno del 29 novembre 2017, con il quale è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;
- b) Visto il verbale della Conferenza Stato -Città ed autonomie locali del 7 febbraio 2018 con la quale è stato deliberato il differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2018/2020, al 31 marzo 2018.
- c) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- d) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- e) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Visto infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario disposto dalla Giunta comunale per il periodo 2018/2020;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. decreto legislativo 267/2000, dal responsabile del settore finanziario;

Visti, infine:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 5/5/2008, e successive modificazioni ed integrazioni;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di confermare, per l'anno 2018, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2018:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,2%
Tutti gli altri immobili	0,16%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%

- 2) di stimare in €. 58.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detractions di cui sopra;
- 3) di stabilire in € 204.545,23 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Illuminazione pubblica	€ 81.500,00
2	Sicurezza	€ 78.861,17
3	Manutenzione strade comunali e verde pubblico	€ 9.000,00
4	Servizi sociali	€ 34.384,06
6	Protezione civile	€ 800,00
TOTALE		€ 204.545,23

- 4) di trasmettere telematicamente, a cura del servizio tributi, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;
- 5) di pubblicare, a cura del servizio tributi, le aliquote TASI sul sito internet del Comune – Fiscalità locale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco introduce l'argomento per cedere, successivamente, la parola al Vice Sindaco, il quale relazione sugli aspetti di maggior dettaglio della proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:

- consiglieri presenti n. 10
- consiglieri votanti n. 10
- consiglieri favorevoli n. 7
- consiglieri contrari n. /
- consiglieri astenuti n. 3 (Ciotti, Nota e Ciruolo)

DELIBERA

1. di approvare integralmente la innanzi trascritta proposta di deliberazione, facendola propria ad ogni effetto di legge.

Stante l'urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:

- consiglieri presenti n. 10
- consiglieri votanti n. 10
- consiglieri favorevoli n. 7
- consiglieri contrari n. /
- consiglieri astenuti n. 3 (Ciotti, Nota e Ciruolo)

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUOEL decreto legislativo 18/8/2000, n. 267.



COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI SAURI

PROVINCIA DI FOGGIA

Piazza Municipio, 3 - 71025 Castelluccio dei Sauri (Fg) - C.F. 80003250711 - Tel. 0881/962021 - Fax 0881/962263

Delibera di Consiglio Comunale N. 9 DEL 15/03/2018

Previa lettura e conferma il presente verbale è approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Ing. DEL PRIORE Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giovanni PERDONO'

PARERI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa. Antonella DI TUCCIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa. Antonella DI TUCCIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, **ATTESTA** che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. GIOVANNI PERDONO'

ADDÌ, _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità :

[] è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio comunale ed è divenuta **ESECUTIVA** di cui all'art.134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

[] è divenuta **ESECUTIVA** per dichiarazione di immediata esecutività da parte dell'organo deliberante (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giovanni PERDONO'

Addì, _____